



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE GENERALE

- OGGETTO: DITTA SICIL OIL S.N.C. DI SPADA ANTONINO & C. – ACI SANT'ANTONIO (CT). IMPIANTO PER LA MESSA IN RISERVA (R13) E SMALTIMENTO (D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - ART. 208 D.LGS.152/06 E SS.MM.II. – RINNOVO ED INTEGRAZIONI.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
- VISTO il D.P. Reg. n. 3076 del 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia";
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) e ss.mm.ii.;

- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO IL D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 - "Criteri di formazione delle tariffe" dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 514 del 29 Maggio 2006 con la quale ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.152/06, è stata rinnovata per un periodo di dieci anni l'Ordinanza commissariale n. 662 del 01 Agosto 2001, con la quale è stata concessa alla Ditta Sicil Oil s.n.c. di Spada Antonino & C., con sede legale ed impianto in Aci Sant'Antonio (CT) Via San Giovanni n. 12, l'autorizzazione alla gestione di un impianto per la messa in riserva (R13) e lo smaltimento (D15), di cui agli allegati "B" e "C" al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

- VISTA la nota prot. 34132 del 07 Novembre 2007 con la quale questo Ufficio ha approvato la polizza fidejussoria n. 700382 del 05/04/2007 stipulata dal Credito Siciliano S.p.A. Agenzia di Palermo con sede in via Siracusa n. 1/E, con successiva appendice emessa il 01/08/2007 con validità di 10 anni + 1 decorrenti dal 05/04/2007 e fino al 28/05/2017, per un importo massimo garantito pari ad € 150.000,00 (Eurocentocinquantamila/00) a coperture delle spese per eventuali danni ambientali, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con l'Ordinanza commissariale n. 514 del 29/05/2006;
- VISTO il D.R.S. n. 842 del 09/10/2007 con il quale l'Assessorato Territorio ed Ambiente – Servizio 2° V.A.S./V.I.A. ha rilasciato alla Ditta Sicil Oil s.n.c. di Spada Antonino & C. con sede legale ed impianto in Aci Sant'Antonio (CT) Via San Giovanni n. 12, giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- VISTI i D.D.S. n. 144/SRB del 20/08/2008 e n. 195/SRB del 23/10/2008, con i quali ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.152/06, l'Ordinanza commissariale n. 514 del 29 Maggio 2006 è stata integrata con l'inserimento di nuove tipologie di rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n. 614/SRB del 23/05/2011, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06, l'Ordinanza commissariale n. 514 del 29 Maggio 2006 è stata ulteriormente modificata ed integrata;
- VISTO il D.D.G. n. 189 del 16/02/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale l'Ordinanza commissariale n. 514 del 29 Maggio 2006 e ss.mm.ii. è stata integrata con l'inserimento di nuove tipologie di rifiuti;
- VISTA l'istanza della Ditta Sicil Oil con sede legale ed impianto in Aci Sant'Antonio (CT) Via San Giovanni n. 12, acquisita agli atti del Dipartimento in data 15/04/2015 al n. 17075 con la quale si chiede il rinnovo dell'Ordinanza commissariale 514 del 29/05/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA la successiva istanza della Ditta acquisita agli atti del Dipartimento in data 05/02/2016 al n. 5552, con la quale si chiede la modifica dell'Ordinanza commissariale n. 514 del 29/05/2006 e ss.mm.ii., con l'integrazione di nuove tipologie di rifiuti, nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata;
- VISTA la nota prot. n. 9629 del 03 Marzo 2016 con la quale questo Ufficio invita la Città Metropolitana di Catania, in adempimento all'art. 197 del D. Lgs. 152/06, ad effettuare un sopralluogo presso l'impianto della Ditta, sito in nel Comune di Aci Sant'Antonio (CT), via San Giovanni n. 12, ed a relazionarne l'esito;
- VISTA la nota acquisita agli atti del Dipartimento in data 30/06/2016 al n. 28883, con la quale la Ditta, ad integrazione della richiesta di integrazione di codici CER, trasmette la seguente documentazione tecnica, parte integrante del presente provvedimento:
- Relazione tecnica descrittiva;
  - Planimetria layout autorizzato e futuro;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- CONSIDERATO che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Ditta Sicil Oil s.n.c. di Spada Antonino & C è stata espletata nell'ambito dell'istruttoria del D.D.G. n. 189 del 16 Febbraio 2012;
- VISTA l'iscrizione della Ditta Sicil Oil s.n.c. di Spada Antonino & C. nella White List della Prefettura - U.T.G. di Catania con validità fino al 08 Gennaio 2017;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTE le ricevute di pagamento della tassa di concessione governativa effettuato il 27/11/2012 e il 19/04/2013;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rinnovo dell'Ordinanza commissariale n. 514 del 29/05/2006 e ss.mm.ii. ed alla modifica della stessa con l'integrazione di nuove tipologie di rifiuti, nei termini di cui alle istanze;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

## DECRETA

## ART.1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'Ordinanza commissariale n. 514 del 29 Maggio 2006 e ss.mm.ii., intestata alla **Ditta Sicil Oil s.n.c. di Spada Antonino & C.**, con sede legale ed impianto in Aci Sant'Antonio (CT) Via San Giovanni n. 12, è rinnovata fino al 29 Maggio 2026. Il presente Decreto è rinnovabile. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo. La Ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e di smaltimento (D15), di cui agli allegati "B" e "C" al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

ART. 2

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'Ordinanza commissariale n. 514 del 29 Maggio 2006 e ss.mm.ii. intestata alla Ditta Sicil Oil s.n.c. di Spada Antonino & C., così come modificata dal D.D.S. n. 144/SRB del 20/08/2010, dal D.D.S. n. 195/SRB del 23/10/2010, dal D.D.G. n. 614 del 23/05/2011 dal D.D.G. n. 189 del 16/02/2012 e dal Decreto n. 1725 del 07 Ottobre 2013, è integrata dai seguenti codici CER per le operazioni di messa in riserva (R13) e di smaltimento (D15) di cui agli allegati "B" e "C" al D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata:

CER	Descrizione
070601*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
070603*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
070604*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
070611*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose
070612	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
080111*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080113*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080114	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
080115*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080121*	Residui di pittura o di sverniciatori
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
190811*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

ART. 3

La gestione dei codici CER di cui al superiore articolo 3 dovrà avvenire nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata di cui ai punti 2,3,4,5 dell'art. 1 del Decreto n. 614 del 23 Maggio 2011 e precisamente:

- 2) la quantità di rifiuti oleosi da stoccare (R13) di cui al punto 2 dell'art. 2 dell'Ordinanza commissariale n. 514 del/06 è di 6000 mc/anno.
- 3) la quantità di rifiuto di cui al codice CER 160107\* (filtri dell'olio) da stoccare (R13) di cui al punto 3 dell'Ordinanza commissariale n. 514/06 è di 240 tonn/annue.
- 4) la quantità di rifiuti con codice CER 150104, 150105, 150106, 150110\* da stoccare, di cui al punto 4 dell'Ordinanza commissariale n. 514/06 è di 60 tonn/annue. Detti rifiuti devono essere avviati al recupero.
- 5) la quantità di rifiuti con codice CER 150202\* e 150203 per le operazioni D15, di cui al punto 5 dell'Ordinanza commissariale n. 514/06 è di 20 tonn/annue.

ART. 4

La Ditta entro trenta giorni dalla notifica del presente Decreto, dovrà produrre a questo Ufficio il rinnovo e l'aggiornamento delle garanzie finanziarie approvate con nota prot. 1067 del 13 Gennaio 2011, adeguate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

ART. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

ART. 6

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei, ai fini del successivo invio ad impianti per il loro definitivo recupero e/o per lo smaltimento finale, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

ART. 7

I rifiuti in uscita dall'impianto, già sottoposti all'operazione di messa in riserva R13, potranno essere conferiti solo ad impianti regolarmente autorizzati che provvedono ad ulteriori operazioni di recupero, diversa dalla sola operazione R13.

ART. 8

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 9

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 10

D.D.G. N. 1083

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Dgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 11

Restano validi i contenuti e le prescrizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 514 del 29 Maggio 2006 e ss.mm.ii., per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 12

La Città Metropolitana di Catania, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Catania ed il Comune di Aci Sant'Antonio (CT), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 13

Avverso al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 68 L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e dell'art. 29 del codice del processo amministrativo (all.1 al D. Lgs. n. 104/2010). In alternativa, è esperibile il ricorso gerarchico entro il termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ART. 14

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Aci Sant'Antonio (CT), Città Metropolitana di Catania, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, A.R.P.A. Sicilia (Catasto rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Catania, D.R.A.R. - Servizio 5 - Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li 19 LUG 2016



IL DIRIGENTE GENERALE  
(Dott. Maurizio Pirillo)